



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 67/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla **Pop'N'Up Srl** (cf: 02847520356), con sede legale in Guastalla (RE), via Ugo Foscolo n. 3, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Chiesi;

letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Sandra Vinciguerra, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo della sede legale;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur non avendo la ricorrente provato la propria qualifica in termini di start-up innovativa (l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese è necessaria ma non sufficiente, dovendo essere dimostrata anche la presenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012), la debitrice appare comunque qualificabile in termini di impresa minore, poiché dall'analisi dei bilanci prodotti risulta il possesso congiunto dei requisiti prescritti dall'art. 2, comma 1, let. d), ccii;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della Pop'N'Up Srl per circa euro 200.000, interamente accumulati verso l'Istituto di credito mutuante;

rilevato che il patrimonio della ricorrente è costituito da una partecipazione della Emilbanca Credito Cooperativo S.C. e da un prototipo POP'N'UP (bene mobile);

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della **Pop'N'Up Srl** (cf: 02847520356), con sede legale in Guastalla (RE), via Ugo Foscolo n. 3, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Chiesi;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore la dott.ssa Sandra Vinciguerra, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

VIII. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



IX. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

X. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 26/06/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

